

Pubblicato il 04/03/2020

N. 00063/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00207/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 207 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Pontecorvo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, viale Stazione, n. 3;

contro

Ministero dell'Interno - Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio *ex lege* presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;

per l'annullamento

del decreto dd. -OMISSIS-, notificato in data 09.07.2019 con il quale il Commissariato del Governo di Bolzano ha decretato il diniego della concessione della cittadinanza italiana presentata in data 08.11.2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 13 e ss. cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2020 il dott. Stephan Beikircher e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'odierno ricorrente rappresenta di aver avanzato in data 8 novembre 2017 domanda per la concessione della cittadinanza italiana.

2. Espone il ricorrente che con nota dell'11 aprile 2019 gli è stato notificato da parte del Commissariato del Governo resistente il preavviso di rigetto per la mancanza della residenza legale e per l'insufficienza del reddito da lavoro.

3. Il ricorrente espone, dunque, di aver trasmesso le proprie osservazioni *ex art. 10-bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 in data 17 maggio 2019, facendo valere la sussistenza dei requisiti reddituali, nonché comprovando la propria residenza in Italia con vari documenti.

4. L'esponente ha infine evidenziato che con determinazione del -OMISSIS-, notificata in data 9 luglio 2019, l'Amministrazione resistente ha rigettato la richiesta di concessione della cittadinanza per il motivo della mancanza del requisito della residenza ininterrotta da dieci anni in Italia.

5. Pertanto il ricorrente ha proposto - con ricorso notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 9 ottobre 2019 al Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano, domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento e depositato in data 9 novembre 2019 - la domanda di annullamento

dell'atto avverso indicato in epigrafe, formulando un unico motivo, facendo valere la “*sussistenza del requisito della residenza ininterrotta per 10 anni ex art. 9, lettera f) della legge n. 362/1994*”.

6. Si è costituito formalmente in giudizio il Ministero dell'Interno - Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano, in persona del Ministro *pro tempore*, riservandosi di dedurre e concludere in prosieguo.

7. Successivamente l'Avvocatura distrettuale dello Stato ha depositato documentazione e ha esplicitato con memoria difensiva dd. 8 gennaio 2020 le proprie difese. Ha eccepito in via pregiudiziale di rito l'inammissibilità del ricorso per tardività, nonché l'incompetenza territoriale del TRGA adito in favore di quella del TAR Lazio.

8. In subordine, l'Amministrazione resistente ha contestato la fondatezza dell'impugnativa della reiezione della richiesta cittadinanza, evidenziando che difettava il requisito della vera e propria residenza legale in termini di dimora abituale richiesto dalla consolidata giurisprudenza.

9. All'udienza pubblica del 19 febbraio 2020, su richiesta della parti presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.

10. Tanto premesso il Collegio rileva pregiudizialmente la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale di questo TRGA in favore del TAR del Lazio, sede di Roma, sollevata dalla difesa erariale.

11. Con il provvedimento impugnato il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata dal ricorrente, volta al riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (secondo cui “*La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.*”).

12. È noto che le controversie sui provvedimenti espressi in materia di cittadinanza, in quanto adottati dall'amministrazione centrale e aventi effetti non territorialmente limitati, appartengono alla competenza territoriale del TAR per il Lazio, sede di Roma, ai sensi dell'art. 13, comma 3, cod. proc. amm. (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sezione IV, 6 febbraio 2020, n. 256 e 9 gennaio 2020, n. 66; TRGA Trento 9 aprile 2018, n. 81; TAR Piemonte, Sezione I, 7 settembre 2017, n. 1034; TAR Toscana, Sezione I, 24 settembre 2014, n. 1462 ed *ex multis*, Cons. Stato, Sezione III, 11 febbraio 2013, n. 749; Sezione VI, 10 maggio 2010, n. 2815 e 24 aprile 2009, n. 2561).

13. Ad analoghe conclusioni, ad avviso del Collegio, deve pervenirsi, per coerenza di sistema, anche quando, come nel caso in esame, il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano dichiara la domanda di cittadinanza inammissibile, per mancanza del requisito della residenza legale, trattandosi comunque di provvedimento incidente sullo *status* dell'interessato, con effetti *erga omnes* e territorialmente illimitati (cfr. TRGA Bolzano, 19 febbraio 2020, n. 52 e 18 dicembre 2019, n. 307).

14. Ritiene il Collegio che alla luce delle ragioni esposte vada dichiarata l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale in favore del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma.

15. L'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività della notifica del ricorso va pertanto vagliata dal TAR ritenuto competente, costituendo il rilievo dell'incompetenza, al pari di quello relativo alla giurisdizione avente portata pregiudiziale, uno sbarramento alla disamina delle eccezioni preliminari di rito che non possono che essere vagliate dal giudice munito *in primis* di giurisdizione e in secondo luogo di competenza.

16. La declaratoria di incompetenza territoriale è resa con sentenza, essendo intervenuta all'esito del giudizio di merito in udienza pubblica e non vertendosi nei

casi (tipici e ben determinati) di cui all'art. 15, commi secondo e terzo del cod. proc. amm. (cfr. TAR Veneto, Sezione I, 18 giugno 2019, n. 726, TRGA Bolzano 6 giugno 2019, n. 135; TAR Lazio, Roma, Sezione I-*bis*, 15 aprile 2019, n. 4867; TAR Campania, Napoli, Sezione V, 4 luglio 2018, n. 4441; TAR Sicilia, Catania, Sezione I, 15 febbraio 2018, n. 358; TAR Campania, Napoli, Sezione VIII, 27 dicembre 2017, n. 6073; TAR Piemonte, Sezione I, 29 luglio 2015, n. 1282; TAR Molise, Sezione I, 12 giugno 2015, n. 267).

17. Peraltro, tale conclusione non priva il ricorrente della facoltà di riassumere il giudizio innanzi al giudice dichiarato competente in analogia a quanto previsto dall'art. 15, comma 4, cod. proc. amm. (cfr. TAR Campania, Napoli, Sezione I, 22 marzo 2018, n. 1859).

18. In considerazione del fatto che il provvedimento impugnato indica come autorità giudiziaria alla quale presentare ricorso l'adito TRGA e della peculiarità della fattispecie inerente alla questione di competenza territoriale dell'adito Tribunale, il Collegio ritiene sussistano eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, innanzi al quale il processo potrà essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, comma 4, cod. proc. amm..

Compensa le spese della presente fase di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Alda Dellantonio, Presidente

Margit Falk Ebner, Consigliere

Sarre Pirrone, Consigliere

Stephan Beikircher, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Stephan Beikircher

IL PRESIDENTE
Alda Dellantonio

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.